

COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 32 del 30/06/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE. NORME DI ATTUAZIONE.

L'anno **duemilacinque**, addì Consiliare del Palazzo Comunale

trenta de

e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini il Consiglio Comunale.

		-					
N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	LAURINI Dr. Luca	SI		10	PASSERA Maurizio	SI	
2	TOSCANI Barbara	SI		11	DIONI Michele	SI	
3	BENASSI Sergio	SI		12	DALLEDONNE Pierangelo	SI	
4	TESTA Gilberto	SI		13	RAMPONI Emanuela		SI
5	PERACCHI Nara	SI		14	CIPELLI Gianfranco		SI
6	BELTRAMI Paolo	SI		15	MICHELAZZI Lamberto		SI
7	FRATTI Salima		SI	16	CONCARINI Roberto		SI
8	VIGEVANI Maura	SI		17	GOTTI Afro	SI	
9	TALIGNANI Carla		SI				
		PRESE	ENTI:	11	ASSENTI: 6		

Partecipa il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

O G G E T T O : APPROVAZIONE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PU VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE. NORME DI ATTUAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 16.07 entra in aula il Consigliere Talignani. Rispetto all'appello iniziale di n. 11 (undici) componenti il Consiglio Comunale e dopo l'entrata al punto precedente dei Consiglieri Fratti (ore 15.45), Michelazzi (ore15.48) e Ramponi (ore 15.50), è quindi presente in più rispetto al punto precedente, il Consigliere Talignani, alla discussione e votazione del punto 3) dell'Odg di cui all'oggetto; pertanto sono presenti n. 15 (quindici) componenti il Consiglio Comunale. Assenti i Consiglieri Concarini e Cipelli.

Premesso:

- con la legge 108 del 13 aprile1999 in materia di punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica, accanto alla disciplina sperimentale di nuove forme di vendita, viene attribuita al Governo specifica delega per l'emanazione delle norme attuative del riordino del sistema di diffusione:
- con il D.Lgs. 170 del 24 aprile 2001 il Governo, in attuazione della delega, provvede ad individuare l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, la definizione del sistema di vendita, l'esenzione dall'autorizzazione, le modalità di vendita ed i piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi;
- relativamente ai piani comunali è previsto, in capo alle regioni, il compito di emanare idonei indirizzi, sulla scorta di appositi criteri;
- con atto del Consiglio Regionale n. 354 dell'08 maggio 2002 la Regione Emilia Romagna approva integralmente la deliberazione di Giunta n. 183 dell'11 febbraio 2002, recante gli accennati indirizzi regionali;
- in relazione alla situazione normativa ed interpretativa innanzi delineata, si ritiene di dover dare corso agli adempimenti in carico al Comune, conformemente agli indirizzi emanati dalla Regione nel rispetto delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle autonomie locali.

Ritenuto pertanto di procedere a presentare al Consiglio ai fini dell'approvazione, la suddetta proposta del "Piano di localizzazione dei punti di vendita di giornali e riviste - Norme di attuazione -;

Rilevato che tale proposta è stata sottoposta all'approvazione e alle modifiche volute dalla Commissione Comunale Consultiva all'uopo istituita, come richiesto dall'art. 11 della deliberazione del Consiglio della Regione Emilia -Romagna 8 maggio 2002, n. 354;

Dato atto che la Commissione si è riunita il giorno 01.06.2005 con l'intervento di n. 3 componenti su cinque (Sindaco pro -tempore dott. Luca Laurini, Tanzi Tiziano rappresentante FE.NA.GI, Mulas Sergio rappresentante S.N.A.G. ASCOM) esprimendosi con parere favorevole unanime;

D a t o a t t o che i componemti della Commissione Consultiva non intervenuti hanno partecipato il loro parere in forma scritta: F.I.E.G. parere sfavorevole, F.I.DI.S. parere

favorevole;

Rilevato che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area 6 - Attività Produttive - Commercio - Ispettore P.M. Claudio Passera, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.;

Visto il D.Lgs 267/2000 e succ. mod.;

Visto il D.Lgs 114/98;

Visto il D.Lgs 170/01;

Vista la Delibera di Consiglio Regionale 08.05.2002, n. 354;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Sentito l'intervento del Sindaco il quale illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

U d i t i, in proposito, i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla discussione, come da vebale di seduta;

Con voti favorevoli n. 12 (Maggioranza) , contrari n. 3 (Opposizione: Gotti, Michelazzi, Ramponi - assenti i Consiglieri Cipelli e Concarini), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, l'allegato regolamento "Piano di localizzazione dei punti vendita di giornali e riviste. Norme di attuazione", predisposto dallo Studio Associato Betti - Campolo di Sassuolo (MO) e modificato su parere della Commissione Comunale Consultiva di cui all'art. 11 della deliberazione del Consiglio della Regione Emilia Romagna dell'8 maggio 2002, n. 354;
 - 2. di stabilire la validità del regolamento indicato per il quadriennio 2005/2009; di abolire col presente atto le disposizioni e i regolamenti comunali precedenti in materia di rivendite di quotidiani e riviste approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 in data 20.11.1995, esecutiva ai sensi di legge;
 - di dare atto che in ordine alla presente deliberazione è stato ac favorevole del Responsabile dell'Area 6 Attività Produttive Commercio Ispettore P.M. Claudio Passera, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti favorevoli n. 12 (Maggioranza), contrari n. 3 (Opposizione: Gotti, Michelazzi, Ramponi - assenti i Consiglieri Cipelli e Concarini), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m..

RENDE NOTO

- che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, c. 1, L. 241/90 ,è l'Istruttore amministrativo Beatrice Marossa.

1

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE

Norme di attuazione

1 - Premessa

Con la legge 108 del 13 aprile1999 in materia di punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica, accanto alla disciplina sperimentale di nuove forme di vendita, viene attribuita al Governo specifica delega per l'emanazione delle norme attuative del riordino del sistema di diffusione.

Con il D.Lgs. 170 del 24 aprile 2001 il Governo, in attuazione della delega, provvede ad individuare l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, la definizione del sistema di vendita, l'esenzione dall'autorizzazione, le modalità di vendita ed i piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi.

Nel medesimo decreto si dispone che per quanto non previsto si applica la disciplina generale del commercio di cui al D.Lgs 114/1998.

Relativamente ai piani comunali è previsto, in capo alle regioni, il compito di emanare idonei indirizzi, sulla scorta di appositi criteri. Con atto del Consiglio Regionale n. 354 dell' 08 maggio 2002 la Regione Emilia Romagna approva integralmente la deliberazione di Giunta n. 183 dell'11 febbraio 2002, recante gli accennati indirizzi regionali. Con tale provvedimento la Regione provvede alla definizione dei punti di vendita esclusivi e non esclusivi, individua il contenuto e il percorso per la definizione del piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, dispone in materia di autorizzazioni, esercizio abusivo, concorrenza di domande, distribuzione automatica, pareri e commissione comunale consultiva. Con successiva nota del 24 maggio 2002 prot. n. 11205 il competente servizio Regionale fornisce chiarimenti in merito agli indirizzi di cui sopra con particolare riguardo all'individuazione di punti di vendita esclusivi e non esclusivi. L'interpretazione regionale in merito diverge dal contenuto della Circolare Ministeriale n. 3538 del 2001 applicativa del D.Lgs 170/2001. In particolare la Regione Emilia-Romagna individua come punto di vendita esclusivo quello che, previsto nel piano di localizzazione, è tenuto alla vendita generale di quotidiani e periodici e punto di vendita non esclusivo quello che, elencato al c.3 dell'art.2 del D.Lgs.170/2001, in aggiunta ad altre merci può essere autorizzato alla

vendita di quotidiani o di periodici. Più analiticamente la nostra Regione individua la natura disgiuntiva della congiunzione quotidiani ovvero periodici, che significa pertanto "oppure" e non "e". In buona sostanza non viene condivisa l'opinione ministeriale che individua invece in "ovvero" il significato congiuntivo "e".

In relazione alla situazione normativa ed interpretativa innanzi delineata, si ritiene di dover dare corso agli adempimenti in carico al Comune, conformemente agli indirizzi emanati dalla Regione nel rispetto delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle autonomie locali.

2 - Analisi della consistenza della rete dei punti di vendita esclusivi e non esclusivi.

Lo stato di fatto della rete dei punti di vendita esclusivi e dei punti di vendita non esclusivi risulta da rilevazione effettuata dal Settore Polizia Locale in data 04.01.2005.

2.1 - Punti di vendita esclusivi.

Nel Comune di Busseto sono complessivamente in attività n. 3 punti di vendita esclusivi, tutti gestiti congiuntamente ad altre attività, di questi n. 2 sono situati nel capoluogo e n. 1 in frazione Roncole Verdi e precisamente:

- Capoluogo:
- 1. Via Roma n. 81
- 2. Via Affò n. 18 -22
- Roncole Verdi:
- 1. P.zza Guareschi n. 65

Per punti di vendita esclusivi si intendono quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, **sono tenuti** alla vendita generale di quotidiani e periodici e possono avere sede in esercizi di vicinato o in medio piccole strutture di vendita e possono vendere altri generi merceologici, compreso il settore alimentare.

2.2 - Punti di vendita non esclusivi.

Non vi sono autorizzazioni attive per punti di vendita non esclusivi.

Per punti di vendita non esclusivi si intendono gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, **possono** vendere quotidiani oppure periodici e **devono** avere sede presso:

- a) Rivendite di generi di monopolio
- b) Rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500
- c) I bar, inclusi gli esercizi posti all'interno di stazioni ferroviare, ed esclusi altri posti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie.
- d) Medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali, con un limite minimo di superficie pari a 700 quadrati
- e) Gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri, prodotti equiparati e con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120
- f) Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione

3 - Elementi quantitativi per il dimensionamento.

3.1 a - La popolazione residente.

Analizzando la serie storica degli ultimi 9 anni (dal 1995 al 2004) relativa ai residenti del Comune di Busseto emerge che l'andamento della popolazione è sostanzialmente invariato, come pure i nuclei familiari.

3.1.b - La popolazione fluttuante e il turismo.

La centralità dell'ubicazione geografica del territorio di Busseto esercita un'attrattiva sui comuni limitrofi che essendo di più limitate dimensioni offrono meno servizi ai cittadini (Polesine Parmense, Zibello, Besenzone, Villanova sull'Arda), tuttavia tale situazione trova piena soddisfazione nell'offerta attuale dei punti di vendita esistenti.

Si rileva altresì, che il pendolarismo in entrata è pressochè pari a quello in uscita dal nostro territorio.

Le presenze turistiche sono pressoché invariate.

ANNO	Residenti	Famiglie	Turisti
------	-----------	----------	---------

1995	6.928	2.615	
1996	6.901	2.631	
1997	6.891	2.632	
1998	6.830	2.610	40.204
1999	6.826	2.623	48.356
2000	6.829	2.647	12.273
2001	6.864	2.652	109.491
2002	6.895	2.644	47.527
2003	6.898	2.655	28.238
2004	6.890	2.680	32.847

3.2. - I consumi.

Si rileva una pressoché invariata propensione alla lettura e quindi all'acquisto di quotidiani e periodici.

ANNO	QUOTIDIANI	
2000	253.003	134.899
2001	271.667	147.392
2002	239.179	135.490
2003	252.542	152.681
2004	260.617	178.130

3.3. - Il dimensionamento.

Per quanto riguarda il dimensionamento dei punti di vendita esclusivi il territorio comunale si divide in due zone così distinte:

- 1. Capoluogo
- 2. Roncole Verdi

La ripartizione delineata trova fondamento nella valutazione delle peculiarità socio -economiche e territoriali che caratterizzano l'ambito comunale. Ciò con particolare riferimento alle obiettive specificità in tal senso attribuibili al capoluogo da un lato, e a Roncole Verdi dall'altro.

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1 - Prescrizioni generali.

Le presenti norme e direttive, unitamente alla Relazione Tecnica, costituiscono il "Piano di Localizzazione dei punti di vendita esclusivi di giornali e riviste. Atto di indirizzo per il rilascio di autorizzazioni a punti di vendita non esclusivi di giornali e riviste. Regolamento"

ed hanno validità quadriennale.

Il territori comunale ai fini del presente piano si considera suddiviso in n. 2 zone.

Art. 2 - Autorizzazione comunale.

- 1) L'attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 170/2001 rilasciata dal Responsabile del Servizio competente. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività e si distingue in autorizzazione per punti di vendita esclusivi o non esclusivi.
- a) Per punti di vendita esclusivi si intendono quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici e possono anche essere promiscui.
- b) Per punti di vendita non esclusivi, si intendono gli esercizi elencati al comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs n. 170/2001 che, in aggiunta ad altre merci sono autorizzati alla vendita di quotidiani oppure di periodici.
- 2) Le autorizzazioni a carattere stagionale di cui all'art.2 del D.Lgs 170/2001 possono essere rilasciate per un periodo non superiore a 6 mesi nelle località in cui si verificano consistenti flussi turistici: capoluogo e Roncole Verdi, mantenendo sempre la distanza dei 400 metri dal punto di vendita più vicino.

Art. 3 - Requisiti soggettivi.

A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 170/2001 l'autorizzazione può essere rilasciata a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs 114/98.

Art. 4 - Commissione consultiva comunale.

La definizione degli aspetti programmatici inerenti l'attività di rivendita di giornali e riviste nei punti di vendita esclusivi è oggetto di preliminare esame da parte dell'apposita commissione comunale da istituirsi con separato provvedimento.

<u>Art. 5 – Autorizzazione al subingresso.</u>

Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di giornali e riviste per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia

provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 1 del decreto 170/2001, il trasferimento della gestione o della titolarità per atto tra vivi o mortis causa è soggetto alla sola comunicazione al Comune competente per territorio. Il subentrante può iniziare l'attività di vendita senza attendere il decorso dei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 6 – Autorizzazione al trasferimento punti di vendita esclusivi e non esclusivi.

Le autorizzazioni relative ai punti di vendita esclusivi sono trasferibili all'interno della loro zona. Le autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi sono trasferibili a condizione che sia trasferito l'impianto all'interno dei quali sono ubicati e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto medesimo. In caso di trasferimento e/o di nuovo insediamento dei punti di vendita sia esclusivi che non esclusivi deve essere rispettata la distanza di m. 400 dal punto di vendita più vicino.

Art. 7 – Nuove autorizzazioni punti di vendita esclusivi.

Il numero di autorizzazioni rilasciabili deriva dalla differenza tra il numero massimo autorizzabile ed il numero di autorizzazioni esistenti.

ZONA	NUMERO MASSIMO AUTORIZZAZIONI	AUTORIZZAZIONI ATTUALI	AUTORIZZAZIO RILASCIABILI
Capoluogo	2	2	0
Roncole Verdi	1	1	0

Art. 8 - Nuove autorizzazioni punti di vendita non esclusivi

Non sono rilasciabili autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi, in quanto fatte le

Art. 9 - Superfici massime punti di vendita esclusivi.

Per la vendita di quotidiani e periodici in modo esclusivo la superficie di vendita totale del locale non deve superare i 150 mg.

Non è prevista superficie minima, ma deve essere garantita parità di trattamento alle diverse testate.

Art. 10 - Priorità fra domande concorrenti punti di vendita esclusivi.

In caso di domande concorrenti è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 11 - Ferie.

La fruizione delle ferie consentita nel capoluogo, previo accordo fra i rivenditori al fine di garantire l'apertura di almeno il 50% degli esercizi.

Nella frazione di Roncole Verdi, dove esiste una sola rivendita, non sarà consentita la chiusura senza che il responsabile dell'attività affidi la vendita integrale di tutte le pubblicazioni ad altro esercizio, dandone comunicazione al Comune. Il rivenditore incaricato dovrà richiedere autorizzazione temporanea al comune, per il periodo della durata delle ferie del titolare di licenza del punto di vendita esclusivo.

Art. 12 - Esenzione dell'autorizzazione.

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all' opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti:
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture

Art. 13 – Distributori automatici.

La vendita tramite distributori automatici di quotidiani e riviste nonchè di soli quotidiani ovvero di sole riviste, in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo , si deve intendere, rispettivamente, come punto di vendita esclusivo soggetto, pertanto alle disposizioni di cui all'art. 2 comma 2 secondo capoverso del D.Lgs. 170/2001 e punto di vendita non esclusivo assoggettato come tale alla disciplina di cui all'art. 2 comma 6 del D.Lgs. 170/2001.

L'installazione di distributori automatici negli spazi di pertinenza del punto vendita già autorizzato non è soggetto ad un'ulteriore autorizzazione.

La sospensione dell'attività non stagionale nell'esercizio di vendita al pubblico di quotidiani e periodici deve essere comunicata al Comune.

Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività di vendita entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno
- c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs 114/98
- d) trasferisca, in altra sede o ad altro soggetto, la rivendita senza la preventiva autorizzazione
- e) non assicuri parità di trattamento alle diverse testate

In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell' esercizio di vendita.

ART. 15 – Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente disposto si applica il D.Lgs 170/2001, il D.Lgs 114/98 e la

INDICE

PIANO DI LOCALIZZAZIONE

TITOLO	ART.	F
Premessa	1	
Analisi della consistenza della rete dei punti di vendita esclusivi e non esclusivi	2	
Punti di vendita esclusivi	2.1	
Punti di vendita non esclusivi	2.2	
Elementi quantitativi per il dimensionamento	3	
La popolazione residente	3.1.a	
La popolazione fluttuante e il turismo	3.1.b	
I consumi	3.2	
Il dimensionamento	3.3	

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO	ART.	F
Prescrizioni generali	1	
Autorizzazione comunale	2	
Requisiti soggettivi	3	
Commissione consultiva comunale	4	
Autorizzazione al subingresso	5	
Autorizzazione al trasferimento punti di vendita esclusivi e non esclusivi	6	
Nuove autorizzazioni punti di vendita esclusivi	7	
Nuove autorizzazioni punti di vendita non esclusivi	8	
Superfici massime punti di vendita esclusivi	9	
	10	
Ferie	11	
Esenzione dell'autorizzazione	12	
Distributori automatici	13	

Revoca dell'autorizzazione	14	
Disposizione finali	15	

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE Si attesta: [X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 7 luglio 2005 ed ivi rimarrà per 15 g
Il Segretario Comunale F.to Granelli Dr.ssa Roberta
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il 17/07/2005 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta